

Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti
Edizione annuale n.7

Editore: P.C.F. EDITORIALE sas
via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)
s.s Padana Superiore 15, 20096 Piosello (MI)
Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26
www.pcfeditoriale.it
Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151
Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano
del 25/05/1999 al n. 114505/1999
Repertorio economico amministrativo n. 1586466
Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505
Direttore Responsabile:
Francesco Inzilari
(f.inzilari@pcfeditoriale.it)
Direttore Commerciale:
Domenico Miele
Direttore Editoriale
Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini
via Ugo La Motta 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)
Ordinario Annuale: Euro 111,55
Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom
Prezzo di copertina: Euro 38,73 + spese di spedizione.
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000
Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 185/99 Le comunichiamo che la Concessionaria in infestazione distribuisce in abbonamento la rivista edita dalla casa editrice P.C.F. EDITORIALE sas, con pagamento in contrassegno. L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il D.L. 50/92 del 15/01/92 sul diritto di recesso da notificare, in forma scritta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente opera.

In relazione a quanto disposto dall'art. 10 della legge n.675/1996, si assicura che i dati personali di ogni cliente presenti nel nostro archivio informatico, verranno utilizzati solo ed esclusivamente da noi per il rapporto tra Editore e Concessionario - Abbonato.

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 si assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legislazione in vigore, il cliente potrà quindi esercitare i diritti previsti dal decreto, tra i quali, cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione -

**Sicurezza nei cantieri e
lavoro irregolare** pag. 02

Pronto soccorso aziendale pag. 10

Sicurezza nei porti pag. 21

**Edilizia: proroga per la
sicurezza degli impianti** pag. 29

Gli spazi riservati ai fumatori pag. 33

PSC e POS:
dal CTIPLL le "Linee guida per
l'applicazione del D.P.R. 222/03"

pag. 36

Albo degli installatori di impianti pag. 47

Chiarimenti sull'orario di lavoro pag. 50

**Benefici per i lavoratori esposti
all'amianto** pag. 57

**La sicurezza e la salute nella
somministrazione di lavoro** pag. 60

**Speciale: il pronto soccorso nelle
scuole** pag. 63

**Scuole, alberghi, privacy e non solo:
le proroghe in materia di sicurezza** pag. 64

Gli aggiustamenti al D.Lgs 494/96

Premessa

Nel periodo successivo alla sua emanazione il decreto legislativo 494/96, recante la normativa di attuazione della direttiva 92/57/CEE (sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), è stato ripetutamente modificato.

Dopo il primo intervento correttivo, avvenuto nel 1999 per effetto del decreto legislativo n. 528, tra il 2003 e il 2004 sono stati emanati due ulteriori decreti legislativi, che hanno riformulato il testo dell'articolo 3, comma 8.

Il D.Lgs. 276/2003 ha introdotto l'obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici e, per ognuna di esse, una dichiarazione attestante l'organico medio annuo distinto per qualifica e il certificato di regolarità contributiva.

Successivamente, con il D.Lgs. 251/2004, sono state inserite altre importanti modifiche.

Innanzitutto la locuzione "concessione edilizia", che compariva nel testo precedente, è stata sostituita con l'espressione "permesso di costruire".

L'altra novità importante riguarda la certificazione di regolarità contributiva delle imprese esecutrici che, come si è detto, deve essere fatta pervenire all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di mancata trasmissione l'articolo 3, nella sua versione attuale, prevede che l'efficacia del permesso di costruire sia sospesa.

La ratio di questi provvedimenti è evidente: si vuole contrastare il fenomeno, tuttora molto diffuso nel campo dell'edilizia, del lavoro irregolare.

Non a caso il D.Lgs 251/2004 impone che, il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'assunzione di lavoratori edili sia denunciata al centro per l'impiego.

La questione del lavoro irregolare è direttamente correlata alla tutela della sicurezza.

Si è infatti riscontrato che, nelle situazioni caratterizzate da un massiccio impiego di lavoratori in nero, la frequenza degli incidenti sul lavoro è assai elevata.

“Il D.Lgs. 251/2004 impone che, il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'assunzione di lavoratori edili sia denunciata al centro per l'impiego”



Il decreto legislativo 494/96 aggiornato alle recenti modifiche

[Nota: il testo è aggiornato al decreto legislativo 251/2004]

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art.2, primo comma, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al primo comma, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
 - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art.23 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
 - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
 - e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
 - e-bis) ai lavori svolti in mare;
 - e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purchè tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
 - a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.4;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.5.

f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1994, n.626 e successive modifiche.

Art. 3

Obblighi del Committente e del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10.

4-bis) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della rego-

larità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo

Art. 4

Obblighi del Coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.457.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5

Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi i sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro.

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).



Art. 6

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).

Art. 7

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 8

Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.